

ORDINANZA SINDACALE N. 24 del 16/11/2021

OGGETTO: DISCIPLINA PER LO SGOMBERO DELLA NEVE

LA SINDACA

RITENUTA la necessità di emanare provvedimenti atti ad evitare che, in caso di nevicata, possa essere compromessa la circolazione pedonale e stradale e l'incolumità delle persone;

RAVVISATA l'esigenza di porre le macchine spazzaneve in condizioni di operare agevolmente per lo sgombero della neve;

VISTI gli artt. 7 e 159 del Vigente Codice della Strada approvato con D.L.vo 285/1992 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992;

VISTO l'art.31 del Regolamento di Polizia Urbana;

VISTO il Regolamento Comunale dei Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei servizi di spazzamento e pulizia del suolo pubblico;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

VISTO la L. 689 del 24/11/1981 e s.m.i.;

RITENUTO opportuno adottare i relativi provvedimenti;

ORDINA

IN CASO DI NEVICATE CHE:

1. Sulle strade e/o piazze ove già esiste il divieto di sosta, È VIETATA PERMANENTEMENTE LA SOSTA A TUTTI I VEICOLI, CON RIMOZIONE FORZATA;
2. Nelle strade dove vigono i divieti di sosta per pulizia strade, anche in caso di nevicata va rispettato il dispositivo di divieto (giorno ed orario) per permettere l'eventuale passaggio dei mezzi d'opera;
3. Il posizionamento di sacchi e/o contenitori dei rifiuti sulla pubblica via nei giorni stabiliti, deve avvenire in modo tale da non compromettere il passaggio dello spazzaneve o mezzi d'opera;
4. I proprietari o conduttori di immobili devono provvedere a togliere i cumuli di neve in corrispondenza degli ingressi della rispettiva proprietà;
5. I proprietari, se vi abitano, o i conduttori di case o di negozi hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati, non appena sia cessato di nevicare, tenendo sgombero uno spazio pari a un metro e mezzo in corrispondenza del loro fabbricato;
6. I balconi e i davanzali devono essere sgomberati dalla neve nelle prime ore del mattino in modo da non recare molestia o danni ai passanti;

7. In caso di gelo i proprietari degli immobili o i conduttori, provvederanno a cospargere sui passaggi e sugli spazi di cui ai precedenti punti 4 e 5, sabbia, sale ed altro materiale atto ad evitare pericolo al passaggio e/o transito dei pedoni;
8. I proprietari o conduttori di tutti gli stabili, sono tenuti a provvedere allo sgombero della neve dai tetti verso il suolo pubblico con le dovute cautele affinché l'operazione non possa recare danno o molestia ai passanti;
9. Durante lo sgelò di tenere sgomberate le bocchette di scarico davanti alle abitazioni e/o negozi per il deflusso delle acque in pubblica fognatura;
10. Durante e dopo le nevicate, È VIETATO depositare su vie, piazze ed aree pubbliche la neve accumulatasi in cortili o aree private;
11. È fatto obbligo ai proprietari o conduttori degli immobili in fregio alle pubbliche strade, di provvedere al taglio dei rami di piante esistenti sulla loro proprietà e sporgenti sul suolo pubblico se pericolanti, attesa la loro responsabilità per eventuali danni a terzi;
12. È fatto obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti limitando al massimo i prevedibili disagi al passaggio delle persone con particolare riguardo agli anziani ed a tutti coloro che hanno problemi deambulatori.

AVVERTE

Fatto salvo quanto disposto dai Regolamenti comunali e dal Codice della Strada vigenti ed eventuali illeciti di carattere penale, i contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del d.lgs. 267/2000 e secondo i principi della l. 689/1981.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva dalla data di sottoscrizione resa nota con la pubblicazione all'Albo Pretorio online e ne sarà data diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa e con ogni mezzo a disposizione ed ha efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso avanti il T.A.R. Lombardia (D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.) o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199), da proporre rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento e irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Comando di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

INVITA

tutta la cittadinanza a prestare la massima collaborazione e attenzione per concorrere ad eliminare o limitare al massimo i prevedibili disagi al passaggio delle persone con particolare riguardo agli anziani e/o bambini ed a tutti coloro che hanno problemi di deambulazione.

Pioltello, 16/11/2021

La Sindaca
COSCIOTTI IVONNE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)